

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 067/CGF (2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 ottobre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Ivan De Musso, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO VICE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento:

- **DELLA SIG.RA ELISABETTA CORTANI DALLE VIOLAZIONI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER COMMA 2, N.O.I.F.;**
- **DELLA S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 8509/1078PF 12-13/MS/VDP DEL 20.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 4.10.2013)

La C.G.F. in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Vice Procuratore Federale dichiara la responsabilità della deferita nonché della società dalla stessa rappresentata e, per l'effetto, condanna Elisabetta Cortani a 2 mesi di inibizione e la S.S. Lazio Calcio Femminile a €300,00 di ammenda.

2. RICORSO A.S.D. BASSA ATEsINA – UNTERLAND FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARA EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GENTILI CLAUDIO SEGUITO GARA BASSA ATEsINA UNTERLAND F./MIR MONTECCHIO CALCIO A 5 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 87 del 10.10.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Bassa Atesina-Unterland Futsal di Bronzolo (Bolzano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. MOZZANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. GIACINTI VALENTINA SEGUITO GARA RES ROMA/MOZZANICA DEL 5.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 30 del 09.10.2013)

La C.G.F in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Mozzanica di Mozzanica (Bergamo), riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Giacinti Valentina a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 17 ottobre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete